

REGOLAMENTO INTERNO
ANNO 2020

1. ESERCIZIO DELLA PESCA E COMPORTAMENTO DEL PESCATORE

L'esercizio della pesca nelle acque in concessione all'associazione è legato al possesso da parte del pescatore della licenza di pesca, della validità della quale si rende garante e responsabile, di permesso e relativo libretto uscite e controllo catture. Detti documenti sono strettamente personali.

Su richiesta del personale incaricato della sorveglianza, per i necessari controlli, il pescatore è obbligato ad esibire i documenti sopracitati.

Il pesce trattenuto deve essere conservato sul posto, riposto in un contenitore ispezionabile a richiesta del personale di sorveglianza e non è cumulabile con quello di altri pescatori. È vietato acquistare, vendere e permutare il pescato nonché abbandonare rifiuti, di qualsiasi genere, lungo le rive.

Durante l'anno il pescatore è tenuto a rispettare eventuali divieti di pesca posti in occasione di gare o di altri eventi.

2. ACQUE IN CONCESSIONE E ZONE DI PESCA

Sono acque in concessione dell'Associazione tutte quelle, correnti e stagnanti, comprese nel territorio dei comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castelnuovo, Castel Ivano, Novaledo, Ospedaletto, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Telve, Telve di Sopra e Torcegno.

Le acque in concessione sono così suddivise in zone di pesca:

A	f. BRENTA dal confine con Grigno alla confluenza del Moggio B000010
B	f. BRENTA dalla confluenza del Moggio al confine con Levico B000020
B1	BRENTA VECCHIO B000F20
C	t. LARGANZA e affluenti B0Z3010
D	t. CHIAVONA B0Z3020
E	t. MOGGIO B002000
F	t. CEGGIO e affluenti B0Z4010

Fa	t. CEGGIO a monte del ponte del Cagno e del ponte di Suerta B0Z4010
FNK	t. CEGGIO a monte del ponte delle Fontane per circa 300 metri
G	t. MASO di Val Calamento B051010
H	Rio MONTALON B051023
I	t. Maso dal ponte di Carzano fino al ponte delle Spinelle (ponte del Barone) B051A12
I1	t. MASO di Spinelle dal ponte delle Spinelle (ponte del Barone) fino alla confluenza della Val delle Fontane con il Rio Valsorda B051022
L Val Cantieri	affluente di sinistra del t. Maso di Calamento B051023
L Freggio	affluente di destra del t. Maso di Calamento B051023
L Manghen	affluente di sinistra del t. Maso di Calamento B051023
L Ziolera	affluente di sinistra del t. Maso di Calamento B051023
M	t. CHIIPPENA e affluenti B0Z5010 tutti
N	i LAGHI ALPINI CODICI VARI
O	ROGGE E FOSSI di campagna B0A2A30
P	rio BRENTANA B051A12
Z Alta NK	f. BRENTA dal ponte di S.Margherita alla confluenza del torrente Maso B000010
Z Bassa NK	f. BRENTA dal ponte delle Mesole alla confluenza del t. Maso e Torrente Maso fino al ponte di Carzano B000010 - B051A12

La pesca sul torrente Maso, nel solo tratto promiscuo, è consentita su entrambe le sponde col solo permesso di una della due associazioni; nello stesso tratto la sorveglianza potrà essere esercitata dai rispettivi guardiapesca.

3. BANDITE, BIOTOP E ALTRE ZONE SOGGETTE A NORME PARTICOLARI

Sono bandite di pesca le seguenti porzioni di acque:

Acqua	Limiti
Brenta	Abitato di Borgo Valsugana
Brenta	Abitato di Marter
Chiavona	Per la parte ricadente nel biotopo "PALUDI" in comune di Roncegno.
Rio Romito	A monte della confluenza del Fiume Brenta per circa 100 mt.

Nel bacino di pontarso non è consentito esercitare la pesca, chi non rispetterà tale indicazione sarà punibile ai sensi del codice penale.

Sono inoltre bandite di diritto ai sensi del Regolamento provinciale sulla pesca:

- i tratti di sponda per la lunghezza di 40 mt. a monte e a valle di dighe di sbarramento e scale di monta;
- le acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno.

Le zone soggette a particolari norme sono segnalate in modo da consentire l'individuazione da parte del pescatore. Sono zone soggette a particolari norme le seguenti porzioni di acque:

ZONA	Divieti e limitazioni
Z Alta NK	- Vietato trattenere qualsiasi specie di pesce. - Il pescatore che effettua l'uscita in zona "a prelievo nullo", non può, nella stessa giornata, recarsi per pescare in altre zone ove è consentito il prelievo di pesce.
Z Bassa NK	
FNK	- Viceversa il pescatore che ha già effettuato un'uscita in una zona ove è consentito il prelievo di pesce, non può, nella stessa giornata, recarsi per pescare in altre zone "a prelievo nullo".

E	- Ammessa 1 sola uscita a settimana.
H	- Ammessa 1 sola uscita a settimana.
L	- Ammessa 1 sola uscita a settimana in ciascuno dei quattro rii (Freggio, Val Cantieri, Ziolera, Manghen).
I1	- Ammessa 1 sola uscita a settimana
Fa	- Ammessa 1 sola uscita a settimana in ciascuno dei due rami.
M	- Ammessa 1 sola uscita a settimana.
P	- Ammessa 1 sola uscita a settimana.

4. STRUMENTI ED ESCHÉ

Fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento provinciale è vietato l'uso di tutte le altre tecniche non espressamente richiamate nella seguente tabella:

ZONA	Mezzo o metodo ammesso
A	- dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche ad eccezione del pesce vivo o morto. - Mosca secca e sommersa.
Z Alta NK	- dall'apertura al 30.9 ammessa solo la pesca a mosca con la coda di topo. - Mosca secca e sommersa.
Z Bassa FKN	- dall'apertura al 30.9 ammesse solo esche artificiali con un solo amo e senza ardiglione. - Mosca secca e sommersa

B B1 C D E F Fa G H L M N O P	- dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche ad eccezione del pesce vivo o morto.
I 11	- dall'apertura al 30.9 ammesse tutte le esche e tecniche compreso il pesce vivo o morto. Tutti gli ami e le ancorette devono essere senza ardiglione.

In tutte le acque dell'Associazione la pesca col lombrico è consentita con amo di apertura uguale o superiore a 1 cm. Gli ami con esche naturali devono essere privi di ardiglione a meno che i pesci sotto la misura legale eventualmente catturati siano liberati esclusivamente mediante il taglio della lenza. In ogni caso quando non sia possibile liberare l'amo senza recare danno al pesce, la lenza dovrà essere tagliata.

Acque correnti

Nelle acque correnti è consentito l'uso di una sola canna con, al massimo, 2 ami o 2 ancorette oppure 2 esche artificiali.

Acque stagnanti

Nei laghi naturali o artificiali e negli stagni è consentito l'uso di una canna con, al massimo, 2 ami o 2 ancorette, o una tir-lindana, ovvero l'uso di una "moschiera" o "camoliera" con al massimo 2 ami.

5. LIMITI DI CATTURA, MISURE MINIME, PERIODI DI ESERCIZIO E DI DIVIETO DI PESCA

L'esercizio della pesca è vietato nella giornata di VENERDÌ purché non festivo ad eccezione del torrente Maso zona I, 11 e parte della zona Z Bassa dal ponte di Carzano al ponte della ferrovia, zone nel tratto promiscuo con l'Associazione Pescatori Dilettanti di Scurelle.

Per i salmoidei, come da regolamento provinciale, è consentito trattenere al massimo 5 pezzi al giorno, dopodichè è vietato continuare l'esercizio della pesca, e di 300 pezzi per stagione.

Nell'arco della stagione è consentita la cattura di n° 7 esemplari di trota marmorata o ibrido di marmorata/fario della misura minima di cm. 40 e non più di un esemplare per uscita.

Su tutto il tratto del torrente Maso (zone I, I1, G) è vietato trattenere la trota marmorata e ibrido di marmorata/fario.

È vietato trattenere il temolo e il gambero.

È consentito trattenere 3 salmerini alpini al giorno.

Per i ragazzi privi di licenza e abilitazione alla pesca (max 16 anni) ai quali verrà rilasciato il permesso annuale gratuito, il limite di catture giornaliero è di tre salmoidei e possono pescare solo se accompagnati da altro pescatore munito di licenza alla pesca.

È consentita la cattura di pesci di altre specie (massimo 6 pezzi al giorno e non più di 3 lucci al giorno).

La misura del pesce va presa dall'apice della testa all'estremità della pinna caudale. I pesci di misura inferiore alla minima prescritta eventualmente catturati vanno liberati con la massima cura bagnandosi le mani prima di toccarli.

È obbligatorio segnare la cattura di salmoidei di misura superiore alla minima prescritta anche se gli stessi vengono liberati ovviamente con le medesime precauzioni sopra descritte.

Devono essere rispettati le misure minime e i periodi di divieto di pesca stabiliti nella tabella che segue.

Specie	Periodo di divieto	misure minime
temolo + gambero	Dall'1.1 al 31.12	
marmorata	Dall'1.10 all'apertura	Cm 40
ibrido marmorata/fario	Dall'1.10 all'apertura	Cm 40
altre trote e salmerini	Dall'1.10 all'apertura	Cm 20
carpa	1.6 - 30.6	Cm 30
tinca	1.6 - 30.6	Cm 25
barbo	Dall'1.10 all'apertura	Cm 15
lucio	1.3 - 30.4	Cm 60
anguilla		Cm 40
persico reale	15.4 - 15.5	Cm 15
persico trota		Cm 20

Nelle acque correnti, dall'apertura al 30 aprile, la pesca è consentita solo da riva, con rispetto assoluto delle zone di frega. Ogni pescatore può effettuare al massimo 2 giornate settimanali di pesca fino al 30 aprile, dal 1° maggio può effettuare 4 giornate settimanali; nell'arco della stagione di pesca può effettuare un massimo di 60 giornate. Si precisa che la settimana inizia il lunedì e termina la domenica.

Le date di apertura per le rispettive zone sono indicate nella tabella sotto riportata.

La chiusura della pesca è fissata in tutte le zone per il 30 settembre.

Il pescatore socio dell'Associazione Pescatori Dilettanti della Valsugana e dell'Associazione Pescatori di Scurelle potrà effettuare nel torrente Maso un massimo di quattro uscite settimanali complessive, (due uscite settimanali complessive nei mesi di marzo e aprile).

ZONA	Apertura	Apertura al 1/5
A	1° dom di marzo	
B	1° dom di marzo	
B1	1° dom di marzo	
C	1° dom di marzo	A monte cascata grande di Cinquevalli e a monte del ponte sulle briglie grandi
D	1° dom di marzo	
E	1° dom di marzo	A monte briglia grande delle Prae
F	1° dom di marzo	
Fa	1.5	A monte del ponte del Cugno e del ponte di Suerta

FKN	1° dom di marzo	
G	1° dom di marzo	A monte confluenza rio Valsolero
H	1.5	
I	1° dom. di Marzo	
I1	1.5	A monte del ponte delle Spinelle (ponte del Ba- rone)
L Val Cantieri	1.5	
L Freggio	1.5	
L Manghen	1.5	
L Ziolera	1.5	
M	1° dom. di marzo	A monte della confluenza rio Fierollo sul t. Galina e del ponte della S.P. sul t. Lusumina
N	1.5	e comunque non prima dell'avvenuto completo disgelo
O	1° dom. di marzo	
P	1.5	
Z Alta NK	1° dom di marzo	
Z Bassa NK	1° dom di marzo	

6. PERMESSI E LIBRETTO USCITE E CONTROLLO CATTURE

Saranno rilasciati permessi annuali, settimanali e giornalieri. Detti permessi sono personali e non cedibili.

Il rilascio del permesso annuale è subordinato al pagamento della quota stabilita e alla presentazione della licenza di pesca in regola. Il suo rinnovo è legato, oltre a quanto sopra ricordato, alla mancanza di provvedimenti disciplinari pendenti a carico del richiedente.

I permessi settimanali e giornalieri sono ottenibili previa presentazione di un documento di riconoscimento e dietro versamento della quota fissata per gli stessi. Detti permessi sono rilasciabili anche ai soci ordinari all'esaurimento delle 60 uscite annuali.

Il libretto uscite e controllo catture costituisce parte integrante del permesso; sul libretto, prima di iniziare l'attività di pesca, il pescatore deve segnare, con inchiostro indelebile, il giorno, il mese, la zona, mattino o pomeriggio. Dopo ogni cattura trattenibile dovrà segnare la zona, la specie e la misura del capo catturato.

La sottrazione, lo smarrimento, la distruzione del libretto devono essere tempestivamente dichiarati dal pescatore all'Associazione che lo ha rilasciato. Può essere rilasciato un duplicato fino al 31.7 dietro pagamento dell'importo di Euro 10.

Il libretto controllo catture deve essere restituito alla Associazione entro il mese di ottobre.

Dovrà risultare completato con il numero complessivo di uscite e di catture, compresa la parte riepilogativa.

Si ricorda che la restituzione del libretto controllo catture, a norma dell'art. 8 del Regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 60, è obbligatoria

La mancata riconsegna e ritardo del libretto controllo catture, nonché la consegna in condizioni di scarsa cura dello stesso, comporterà il ritardato rilascio del libretto successivo, da 1 mese a 3 mesi (e comunque a discrezione del consiglio direttivo).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per la violazione accertata del presente regolamento si applicano i provvedimenti disciplinari che seguono: il permesso verrà immediatamente ritirato dal guardiapesca e depositato presso la sede sociale. Alla scadenza della sanzione il socio provvederà al suo ritiro. Non è ammessa alcuna oblazione conciliatrice. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di TRENTO.

- per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza, o con la licenza scaduta o senza abilitazione alla pesca qualora quest'ultima sia richiesta a norma degli art. 12 e 13 della L.P. N. 60/1978 e successive modificazioni ed integrazioni: ritiro del permesso per un mese;
- per chiunque eserciti la pesca con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica: ritiro del permesso per dodici mesi fino alla espulsione da socio;
- trattenuta di pesci oltre il numero consentito: ritiro permesso per 1 mese per ogni pesce in più;
- trattenuta di esemplari sottomisura: ritiro permesso per 2 mesi per ogni esemplare;
- per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti: ritiro del permesso per un mese;
- per pesca con esche non consentite: ritiro del permesso per un mese;
- per chiunque eserciti la pesca nelle bandite e nelle zone di divieto di pesca: ritiro del permesso per tre mesi;
- per chiunque effettui immissioni abusive di specie ittiche: ritiro del permesso da un minimo di sei mesi fino alla espulsione da socio;
- per chiunque non segni il giorno, il mese, la zona, se mattino o pomeriggio e le eventuali catture effettuate: ritiro del permesso per un mese;
- per cumulo di pesci trattenuti da parte di due o più pescatori: ritiro del permesso per un mese per ogni pescatore;
- per l'inosservanza di una qualsiasi norma non citata sopra o per situazioni più gravi il Consiglio Direttivo si riserva di applicare una sanzione di misura analoga ai provvedimenti prima previsti e in base alla gravità della violazione.
- il pescatore abilitato che accompagna il ragazzo privo di abilitazione si rende responsabile del comportamento dello stesso.

In caso di recidività, per cumulo di infrazioni o per infrazioni commesse da pescatori ospiti, il Consiglio Direttivo potrà deliberare aumenti delle sanzioni di cui sopra o ritiro del libretto controllo catture a tempo indeterminato.

Le infrazioni al regolamento di pesca comportano, oltre che la sospensione del permesso come sopra esposto, una riduzione del numero di giornate di pesca annue consentite in ragione di 8 per ogni mese di ritiro del permesso.

I periodi di sospensione di cui sopra si intendono riferiti a periodi nei quali si può esercitare la pesca e se non possono essere scontati nell'anno in corso saranno scontati nei periodi successivi.

L'Associazione si riserva comunque il diritto di chiedere il risarcimento danni nei confronti del o degli autori delle infrazioni.

ULTERIORI NORME INTEGRATIVE

ATTENZIONE: Durante l'esercitazione della pesca prestare attenzione alla presenza di eventuali cavi elettrici. Il contatto con la canna, potrebbe provocare scariche elettriche.

La quota associativa è comprensiva di una polizza di assicurazione per responsabilità civile che copre i danni a cose e persone causati dagli associati nell'esercizio della pesca e delle attività organizzate dall'Associazione in conformità alle finalità istituzionali.

ASSOCIATO



ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TARENTINI
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI ALTO SARCA
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI BASSO SARCA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI
ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI ALTO CHIESE
ASSOCIAZIONI PESCATORI SPORTIVI MOLVENO
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI VALLE DI LEDRO
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI LEVICO
ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI MAD. CAMPIGLIO
GRUPPO SPORTIVO PESCATORI TUENNO
ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI SPORTIVI
DELLA VALSUGANA A.S.D.

